



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 27 del 12/05/2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2023 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA FASCIA DI ESENZIONE

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **dodici** del mese di **maggio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIOTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Presente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 17

ASSENTI N. 0

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide.

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'8/6/2011 veniva approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. aumentando l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,4 % e confermando la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- l'Amministrazione con successivi provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale dall'esercizio 2012 e sino all'esercizio 2021, ha deliberato di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dello 0,4% e la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28/03/2022 venivano confermate anche per l'anno 2022 l'aliquota dell'addizionale IRPEF dello 0,4% e la fascia di esenzione per i redditi imponibili fino a euro 15.000,00, confermando quindi la stessa aliquota di prelievo e la stessa soglia d'esenzione stabilite per gli esercizi dal 2011 al 2022;

Richiamato l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Dato atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. – Serie Generale n. 295 del 19.12.2022, ha differito il termine per l'approvazione dei Bilanci di Previsione 2023-2025 degli enti locali al 31/03/2023. Dato atto inoltre che tramite la Circolare Dait n. 128 del 30/12/2022 la Direzione del Ministero dell'Interno fa sapere che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, prevede all'art.1, comma 775, che *“in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023”*.

Preso atto che la Legge di Bilancio per il 2023 (L.197 del 29/12/2022), relativamente ai commi in cui non veniva riproposto il blocco agli aumenti alle aliquote dei tributi e delle addizionali delle regioni e

degli enti locali, non ha modificato quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2019 (Legge n. 145 del 30/12/2018);

Visto l'intervento di modifica dell'Irpef inserito nella legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, commi 2-3, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) che consiste in un'ampia revisione dell'imposta che tocca sia le aliquote marginali legali sia gli scaglioni, nonché le detrazioni per tipo di reddito e il differimento dei termini per i comuni per modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale;

Valutate le esigenze di equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2023 - 2025 e valutato di confermare le aliquote vigenti nell'esercizio 2022;

Ritenuto quindi di confermare anche per l'esercizio 2023 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef fissata nella misura dello 0,4% e di confermare l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00 al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione dei servizi e delle attività in relazione al redigendo bilancio 2023 – 2025;

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49-147 bis del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle aliquote di tributi locali per l'anno 2023;

Richiamata le deliberazione di Giunta comunale n. 39 dell'11/4/2023 ad oggetto “ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2023 - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA FASCIA DI ESENZIONE”;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178/2020);
- la legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021);
- la legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022);
- il regolamento generale delle entrate dell'Ente approvato con D.C.C. n. 69/2016 e successivamente modificato con la D.C.C. n. 72 del 31/7/2020;

Visto il parere del Responsabile del Settore Finanziario – Tributi – controllo di gestione e società partecipate in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare per l'esercizio 2023 l'aliquota dell'Addizionale Comunale Irpef fissata nella misura dello 0,4% e l'esenzione per i redditi imponibili fino a € 15.000,00, confermando quindi la stessa aliquota di prelievo e la stessa soglia d'esenzione stabilite per l'esercizio 2022;
- 3) di dare atto che nessuna modifica viene apportata al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'Irpef approvato con D.C.C. n. 44 del 08/06/2011;
- 4) di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 2014 e dell'art. 52 del

D. Lgs. 446/97, entro i termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze;

5) di dare ampia diffusione della presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e pubblicazione sul sito Internet del Comune ai sensi dell'art.8, comma 2 del D.L. 102/2013, convertito nella Legge n. 124/2013;

6) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, in quanto propedeutico all'approvazione entro i termini di legge di bilancio di previsione;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “La parola all'assessore Massara”.

MASSARA: “Questa è la seconda delibera, dopo il DUP, relativa e propedeutica alla redazione del Bilancio di previsione 2023-2025, che riguarda la definizione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF e la soglia di esenzione. Anche per l'anno 2023 la proposta è di mantenere inalterata l'addizionale e la soglia di esenzione, quindi addizionale pari allo 0,4%, con una soglia di esenzione per redditi imponibili fino a 15.000 euro. Ricordo sempre che in termini di aliquota il nostro Comune si attesta tra quelli con una aliquota particolarmente bassa, soprattutto se confrontata con Comuni di dimensioni simili o comunque analoghe, pertanto è un ulteriore segno di attenzione verso la cittadinanza. Basti ricordare, ad esempio, che per il Comune di Porto uno 0,1 in più di addizionale genererebbe un gettito aggiuntivo di circa 200.000 euro, quindi risorse che ovviamente farebbero bene al Bilancio, ma in questa fase di incertezza e di difficoltà economica, come si è ricordato anche nella delibera precedente, cerchiamo di mantenere inalterata la tassazione, così come la politica tariffaria, come vedremo in occasione del Bilancio. La proposta prevede il mantenimento dell'aliquota allo 0,4 e la soglia di esenzione fino a 15.000 euro di reddito imponibile. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 7”.

Consiglieri presenti in aula la momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Bindini.

Voti favorevoli n. 13 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni, Facchini), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Bastianini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l’immediata eseguibilità della delibera”.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 13 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreotti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Bettoni, Facchini), , contrari nessuno, astenuti n. 3 (Buoli, Luppi, Bastianini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)